

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 – SERVIZI ALLA PERSONA

ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e ss.mm.ii., del "Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica e di mobilità del Comune di Borgo San Lorenzo" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04/02/2020, nonché in attuazione della determinazione dirigenziale n. 249 del 17/04/2024;

RENDE NOTO

che **dal 18 aprile 2024 al 19 giugno 2024** sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune sulla base della suddetta graduatoria ai nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e di cui all'allegato A alla L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii..

Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di ERP sia soggetti già assegnatari.

Trattandosi di un bando generale, dovranno parteciparvi anche gli interessati che sono inseriti nella graduatoria definitiva conseguente al bando precedente del Comune di Borgo San Lorenzo, in quanto la suddetta graduatoria cesserà di avere ogni efficacia a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva conseguente al presente bando (ex art. 10, comma 3, della LRT 2/2019).

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio e su apposita sezione informativa del sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al Bando ERP è presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando – relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a), b), b bis) LRT 2/2019 – di seguito specificati - che sono soddisfatti dal solo soggetto richiedente.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati [art. 9, comma 2, LRT 2/2019]:

- a.** i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b.** le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c.** le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76 del 20.5.2016;
- d.** i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, oppure possono presentare una domanda distinta al presente Bando, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine [art. 9, comma 3, LRT n. 2/2019]:

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare la domanda congiunta al Bando ERP anche i soggetti di seguito indicati [art. 9, comma 4, LRT 2/2019]:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

I cittadini, per i quali risulti all'anagrafe comunale lo "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, pena l'esclusione. In entrambi i casi sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

La domanda può essere presentata al Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando [All. A, paragrafo 1, LRT n. 2/2019].

I requisiti per la partecipazione al Bando, che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), b) e b bis) LRT n. 2/2019, che devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente [Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019], sono i seguenti [All. A, paragrafo 2, LRT n. 2/2019]:

- a. **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, *oppure*, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che regolano la materia, cittadinanza di altro Stato e:
 - titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), *oppure*:
 - titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*:
 - status di rifugiato o protezione sussidiaria.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente [Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019].

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Borgo San Lorenzo.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente [Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019].

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente [Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019].

c. situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. **Tale situazione reddituale**, determinata con i criteri di cui al DPCM n. 159/2013, deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti per **esigenze di autonomia**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano **domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo** familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9 comma 3 della LRT 2/2019;

2. alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;

3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere della data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono inoltre partecipare al Bando i **titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli

altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi [All. A, paragrafo 4, LRT n. 2/2019].

e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n.159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e) e f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di

origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione [Art. 10, commi 1 e 2, LRT n. 2/2019].

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti [All. B, LRT n. 2/2019]:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS. per persona: **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge n.76 del 20 maggio 2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **PUNTI 2;**

3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere

necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92 art. 3 comma3): **PUNTI 3.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE È DI PUNTI 4.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora e non ai residenti nel Comune di Borgo San Lorenzo che lavorano altrove.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**

3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**

4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **PUNTI 4.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI PUNTI 6.

IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 ULTIMO CAPOVERSO, NON E' CUMULABILE CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Ai fini di cui al presente punto b.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b.1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito regolarmente corrisposto sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

N.B. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente. La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando (Comune di Borgo San Lorenzo) da almeno:

1. tre anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

2. cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

3. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3;**

4. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3,5;**

5. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4.**

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

N.B. IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1;**

2. non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2.**

N.B. I punteggi di cui al punto c non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

- a. permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
oppure:
 - permesso di soggiorno almeno biennale o con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo,*oppure:*
 - titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria;
- b. Documentazione comprovante l'attività lavorativa a Borgo San Lorenzo (solo per coloro che non sono residenti a Borgo San Lorenzo) (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) [requisito art. 2, comma 1];
- c. Documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari;
- d. Se titolari di diritti reali:
 - planimetria catastale dell'alloggio (per verifica dell'inadeguatezza) [requisito art. 2, d.1]
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente [requisito art. 2 d.2]
 - documentazione sulla non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari [completa requisito art. 2 d.1.e/ o d.2]
 - dichiarazione di inagibilità dell'alloggio [completa requisito art. 2 d.1.e/o d.2]
 - documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c. [completa requisito art. 2 d.1.e/o d.2]
- e. Se titolari *pro quota* di diritti reali su immobili a uso abitativo di valore catastale maggiore di € 25.000, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica della quota (requisito art. 2 lettera d.1 e/o d.2);
- f. Se titolari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2 e.3);
- g. Se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali [requisito art. 2 e.3].
- h. se **non** in possesso di residenza fiscale in Italia, documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui si ha residenza fiscale;
- i. Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo € 16,00 se la domanda è inoltrata tramite PEC, altrimenti marca da bollo da applicare direttamente sulla domanda.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda, **a pena di non attribuzione del relativo punteggio**, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

- a. documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (es. contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) [art. 3 punteggio a-1), a-1bis)];
- b. certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda U.s.l. territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia (art. 3 punteggio a-4);
- c. certificazione di handicap in gravità ex art. 3, comma 3. l. 104/ 92 (art. 3 punteggio a-4 bis);
- d. documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) (art. 3 punteggio a-5).
- e. documentazione attestante la presenza di figli maggiorenni a carico (art. 3 punteggio a-6/a7);
- f. copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/o obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento (ad es. sentenza Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli) (art. 3 punteggio a-8);
- g. documentazione relativa all'alloggio improprio, rilasciata da un'Autorità competente o da un tecnico individuato dal richiedente (art. 3 punteggio b-1);
- h. documentazione relativa a barriere architettoniche non facilmente eliminabili, rilasciata da tecnico individuato dal richiedente o Amministratore Condominiale e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda U.s.l. territoriale (art. 3 punteggio b-2);
- i. documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile, riferita a contratto di locazione regolarmente registrato: ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2023 (art. 3 punteggio b-4);
- j. provvedimento esecutivo di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non antecedente a due anni, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) (art. 3 punteggio b-5);
- k. provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento (art. 3 punteggio b-5);
- l. documentazione comprovate la coabitazione con altri nuclei familiari (es. contratto di affitto cointestato) (punteggio c.1);
- m. Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato (art. 3 punteggio b-6);

- n. documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Borgo San Lorenzo (solo per coloro che non sono residenti nel Comune) da almeno 3/5/10/15/20 anni (ad es. estratto conto INPS., attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro (art. 3 punteggio c-1);
- o. documentazione attestante la contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998, (ad es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS (art. 3 punteggio c-3);

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata **dal 18 aprile 2024 al 19 giugno 2024**.

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso e le dichiarazioni devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, a pena di inammissibilità, corredate da tutta la necessaria documentazione e potranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità:

-Di persona presso l'Ufficio Protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico, a pena di esclusione/inammissibilità, entro la data di scadenza del Bando;

-tramite raccomandata postale A.R. recante cognome, nome e indirizzo del mittente e sulla busta la dicitura: "Domanda bando alloggi ERP". La raccomandata dovrà essere indirizzata a Comune di Borgo San Lorenzo – Politiche sociali e abitative – Piazza Dante n.2, c.a.p. 50032. Ai fini del termine di invio, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante;

-tramite PEC all'indirizzo di posta certificata: comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it e dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo PEC nella disponibilità del richiedente, entro le ore 24.00 del giorno di scadenza. La domanda da allegare al messaggio PEC può consistere:

- a. nel documento informatico originale, firmato digitalmente dal richiedente ed in regola con il bollo;
- b. nella copia digitale (prodotta mediante scannerizzazione) dell'originale analogico (cartaceo), recante la firma autografa del richiedente ed in regola con il bollo.

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: "domanda di partecipazione per il bando pubblico di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) – anno 2024"

Per ricevere informazioni sulla compilazione della modulistica, sarà possibile rivolgersi all'URP del Comune di Borgo San Lorenzo, in orario di apertura al pubblico;

Per contatti: tel. 055 84966235; e-mail: urp@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

Tel. 055 84966318; e-mail: sociale@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

Tutta la modulistica è reperibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo:

www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

NON SARANNO ACCETTATE ALTRE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E LE DOMANDE INViate CON QUALSIASI ALTRA MODALITA' SARANNO ESCLUSE.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Il Comune di Borgo San Lorenzo procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 3 del Bando, ed effettuando tutti i controlli previsti dalla normativa inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

Non saranno attribuiti punteggi d'ufficio per condizioni non autodichiarate o, in assenza di documentazione obbligatoria, se richiesta, a supporto delle condizioni autodichiarate.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune di Borgo San Lorenzo all'indirizzo www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

La pubblicazione ha valore di comunicazione all'utenza. Per motivi di rispetto della privacy, nelle graduatorie non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma saranno formulate indicando il numero di protocollo della domanda attribuito al momento di presentazione della stessa.

Nessuna comunicazione scritta e personale verrà data ai concorrenti, circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90. I concorrenti dovranno pertanto consultare il sito Internet del Comune di Borgo San Lorenzo.

Formazione della graduatoria generale

Entro **180 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Borgo San Lorenzo procede all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda [Art. 7, comma 1, lett. d, LRT n. 2/2019].

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizioni al Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Servizio.

Entro **90 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP e Mobilità del Comune di Borgo San Lorenzo [Art. 7, comma 1, lett. c, LRT n. 2/2019], unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e Mobilità:

a) decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda;

b) formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B e del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge Regionale.

Delle eventuali operazioni di sorteggio deve essere fatta espressa verbalizzazione negli atti della Commissione;

c) trasmette la graduatoria definitiva ed i relativi atti al Dirigente per l'approvazione mediante adozione di un provvedimento finale.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, LRT 2/2019.

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Borgo San Lorenzo e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Dalla stessa data decadrà la graduatoria approvata in occasione del precedente Bando.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, LRT n. 2/2019.

All'atto di assegnazione degli alloggi il Comune di Borgo San Lorenzo accerta la permanenza dei requisiti per l'assegnazione [Art. 12, comma 4, LRT n. 2/2019].

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica verrà determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019.

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso l'indirizzo

www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd

ART. 10 NORME FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019, alla LRT 35/2021 e al "Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità del Comune di Borgo San Lorenzo" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04/02/2020.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile U.O. Politiche Sociali, Alice Bettini.

Borgo San Lorenzo, 17/04/2024

Il Dirigente
Dr. Marco Giannelli